



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'articolo 1, commi da 816 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'istituzione da parte dei comuni, a decorrere dall'anno 2021:

- del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (di seguito: Canone) in sostituzione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni (ICP), del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (D.Lgs, 285/1992) e che di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- del "Canone di concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso che in applicazione della disposizione sopra citata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/03/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;

Considerato che:

- il regolamento fissa i criteri per la determinazione del canone unico patrimoniale e rinvia alla Giunta comunale per la determinazione delle relative tariffe, conformemente alla ripartizione di competenze tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale prevista dal Tuel testo unico degli enti locali;
- nel citato regolamento sono disciplinate, fra l'altro, le esenzioni, riduzioni e maggiorazioni per specifiche fattispecie di occupazione, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Visti i commi 826, 827, 831, 841, 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che disciplinano la tariffa standard annua per classificazione dei comuni relativa rispettivamente all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare, la tariffa standard giornaliera per classificazione dei comuni relativa rispettivamente all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per classificazione dei comuni, la tariffa di base annuale per le occupazioni delle aree destinate a mercati che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni delle aree destinate a mercati che si protraggono per un periodo inferiore all'anno;

Preso atto che la Legge n. 160/2019 sopprime, con decorrenza dal 1° dicembre 2021, l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993, e che l'Amministrazione comunale potrà decidere in ordine all'erogazione del servizio anche oltre tale data;

Considerato che ai fini della determinazione della tariffa base la classe demografica di appartenenza del Comune di Campi Bisenzio è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 pari a n. 47.313 abitanti;

Preso atto che:

- ai fini della determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2011 e il Regolamento per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 16/12/2010 e s.m.i.;
- continua ad essere applicata per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni, nonché per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi alle annualità pregresse, la classificazione delle strade in categoria normale e speciale prevista nel suddetto Piano generale degli impianti;

Preso atto altresì che ai fini della determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché per il canone mercatale, il territorio del Comune di Campi Bisenzio è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, come da elenco delle strade di cui all'allegato del Regolamento cup;

Richiamata la disposizione contenuta nell'art. 28, comma 4, del Regolamento CUP, secondo la quale la Giunta comunale può introdurre ulteriori agevolazioni sulle tariffe del servizio delle pubbliche affissioni, finalizzate ad una migliore utilizzazione del servizio stesso;

Ritenuto opportuno incentivare l'utilizzo del servizio delle pubbliche affissioni da parte degli operatori commerciali introducendo una riduzione delle **tariffe del 30%, per l'anno 2021**;

Ritenuto di provvedere all'approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale applicabili dal 1° gennaio 2021, secondo l'allegato A al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Considerato che le tariffe allegate, e che saranno approvate con il presente provvedimento, tendono all'invarianza di gettito rispetto ai prelievi precedenti, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Verificato che, il Regolamento del canone unico patrimoniale prevede una disciplina transitoria all'art. 60 in ragione della quale il termine per gli adempimenti previsti nel Regolamento al 31 gennaio di ogni anno sono fissati, in via eccezionale per l'esercizio 2021, al 31 maggio 2021;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 41/2021 le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni all'utilizzazione di suolo pubblico già esenti dal 01/05/2020 fino al 31/12/2020 e con il D.L. n. 34/2020 dal 01/01/2021 al 31/03/2021, sono stati ulteriormente esentati fino al 30/06/2021;
- in ragione di tale disposizione si ritiene opportuno fissare una diversa scadenza per il pagamento dell'annualità 2021 al 31/07/2021;

Ricordato che ai sensi del comma 846 della Legge n. 160/2019 *"gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

Atteso che con propria deliberazione n. 230 del 22.12.2020 è stato dettato l'indirizzo di procedere alla modifica del contratto in essere con il concessionario Ica srl al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario dello stesso determinandone la prosecuzione fino al 31 dicembre 2021 e che in sua attuazione, è stata adotta la determinazione dirigenziale n. 1197 del 30.12.2020 del Dirigente Settore Risorse;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi del combinato degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamati;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, primo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Preso atto che:

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con l'art. 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato disposto il differimento del termine per l'esercizio 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 lo stesso termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- che con D.L. n. 41 del 22.03.2021 all'art. 30, comma 4, il termine è stato rinviato al 30 aprile 2021;

Richiamati i seguenti provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- la Circolare n. 2DF del 22 novembre 2002 avente ad oggetto la efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- il comunicato del 23 marzo 2021 contenente indicazioni operative circa la trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie degli enti locali, nel quale si chiarisce che tali atti non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it, in quanto entrate di natura patrimoniale e non tributaria;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati nel documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021 le tariffe del canone unico patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019 e di cui al Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/03/2021, come da tabella in allegato A) della presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- le tariffe di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- il termine per gli adempimenti previsti nel Regolamento CUP al 31 gennaio di ogni anno sono fissati, in via eccezionale per l'esercizio 2021, al 31 maggio 2021;

3) di stabilire che la scadenza per il pagamento dell'annualità 2021 per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni all'utilizzazione di suolo pubblico esentati dai vari provvedimenti legislativi fino al 30/06/2021, venga rinviata al 31/07/2021;

4) di dare indicazione all'ufficio tributi di trasmettere copia della presente deliberazione alla Concessionaria del servizio di riscossione dei tributi "I.C.A. s.r.l.", per gli adempimenti di competenza;

5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Responsabile della U.O. 3.2 "Risorse Tributarie e Partecipazione" Dott.ssa Marina Lelli;

6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza del presente atto in quanto occorre consentire al concessionario del servizio di attivarsi tempestivamente per gli adempimenti collegati alla scadenza del pagamento del canone fissata al 31 maggio 2021, con separata votazione unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.